

## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

N. 5 DEL 11.07.2022

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON PIU' OPERATIVE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, EX ART. 2 D.P.R. 23 LUGLIO 2004, N. 247 E ART. 40 D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76

### Il Conservatore del Registro delle Imprese

- visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c. presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- visto il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese emanato con D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581;
- visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" e, in particolare, l'art. 2 comma 1 che dispone l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro delle Imprese nei confronti delle imprese individuali per le quali l'Ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:
  - a) decesso dell'imprenditore;
  - b) irreperibilità dell'imprenditore;
  - c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
  - d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3585/C del 14 giugno 2005, per la quale la circostanza del mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, di cui alla lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, possa ritenersi idoneamente accertata in concomitanza del mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, dalla chiusura della partita IVA e della mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l'impresa;
- visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'art. 40, comma 1, che prevede che "il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'art. 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore";
- visto l'elenco, che si allega alla presente determinazione (Allegato A), estratto tramite la piattaforma di Infocamere Scpa denominata "Cruscotto Qualità", contenete n. 1395 imprese individuali per le quali sussistono i presupposti per la cancellazione d'ufficio ai

sensi dell'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e delle indicazioni date dal Ministero dello Sviluppo Economico nella citata circolare;

- assunto che le citate norme attengono ad un procedimento di cancellazione semplificativo, funzionale all'esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridico-economiche presenti nel Registro delle Imprese, al fine di renderle quanto più conformi alla realtà economica ed imprenditoriale locale;
- verificato che la quasi totalità delle imprese in questione non è titolare di un domicilio digitale valido a cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione e che, di conseguenza, le comunicazioni dovrebbero perfezionarsi a mezzo raccomandata A.R.;
- richiamato l'art. 8, comma 3, della legge 241/1990 che prevede, nel caso in cui l'elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa, la possibilità per l'amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- ritenuto che la norma sopra citata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di un procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato a una pluralità di imprese che presentano la stessa situazione di irregolarità giuridico-amministrativa;
- considerato che la comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata sia alla sede che risulta iscritta nel Registro sia alla residenza anagrafica dell'imprenditore, determinando un incremento dei costi relativi al numero di comunicazioni da notificare;
- vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- ritenuto, per la fattispecie in esame, che la notificazione a mezzo del servizio postale non trovi giustificazione, sia con riferimento agli artt. 3/bis e 6 del D.lgs. 7.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", che introducono un obbligo generale di utilizzo di canali telematici per comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia con riguardo a quanto previsto dai decreti D.lgs 185/2008, D.L. 179/2012 e D.L. 76/2020 in materia di obbligo di attivazione di un domicilio digitale valido e attivo;
- considerato inoltre che il Giudice del Registro delle imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l'ufficio del Registro delle imprese di Pavia proceda alle notificazioni dei procedimenti di cui al D.P.R. n. 247/2004 e destinati contemporaneamente a un'ampia pluralità di soggetti mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;
- valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'Albo *on line* della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo consenta di diffondere la notizia della procedura avviata d'ufficio e costituisca

valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004;

- dato atto comunque che, qualora in fase di istruttoria venga accertato che un'impresa sia dotata di un regolare domicilio digitale, l'ufficio del Registro delle Imprese provvederà ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento anche all'indirizzo PEC valido;
- ritenuto, per le motivazioni sopra ricordate, di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'allegato elenco, nell'Albo camerale *on line*, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi – come previsto dal c. 4, art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 -, nonché di informare gli Ordini Professionali e le Associazioni di Categoria provinciali più rappresentative;
- per quanto sopra premesso e esposto

#### d e t e r m i n a

1. di avviare il procedimento di cancellazione in oggetto nei confronti delle imprese individuali presenti nell'allegato elenco (Allegato A);
2. di notificare il presente atto di avvio del procedimento riferito a tutte le imprese individuali presenti nell'elenco sopra richiamato, mediante pubblicazione all'Albo camerale *on line*, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, e, in caso di imprese individuali dotate di un regolare domicilio digitale, anche mediante comunicazione trasmessa all'indirizzo PEC valido;
3. di assegnare il termine di 45 (quarantacinque) giorni ai titolari delle imprese dell'allegato elenco (Allegato A) per richiedere l'annotazione della cessazione dal Registro delle Imprese (mediante invio di una pratica telematica) oppure per fornire osservazioni ed elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa;
4. di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'elenco allegato (Allegato A), nell'Albo camerale *on line* per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi – come previsto dal c. 4, art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 -, nonché di informare gli Ordini Professionali e le Associazioni di categoria provinciali più rappresentative;
5. di annotare nel Registro delle Imprese, con riferimento alla posizione anagrafica delle suddette imprese individuali, l'informazione dell'avvio del procedimento di cancellazione, con l'indicazione degli estremi della presente determinazione e della data della sua pubblicazione all'Albo camerale *on line*;
6. di riservarsi di assumere ogni ulteriore eventuale provvedimento dovesse necessitare in merito.

IL CONSERVATORE  
Dr. Enrico Ciabatti

(Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)